

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 268

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<il cadavere viene mantenuto>> sono sostituite dalle seguenti: <<la salma viene mantenuta>>;

b) al comma 4 le parole <<del cadavere>> sono sostituite dalle seguenti: <<della salma>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.>>;

d) al comma 6 le parole <<del cadavere>> sono sostituite dalle seguenti: <<della salma>>.